



*Comune di Gualdo Tadino*

*Provincia di Perugia*

**REGOLAMENTO  
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI  
GUALDO TADINO.**

*Approvato con D.C.C. n° 96 del 02.10.2011*

## **TITOLO 1- DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Gualdo Tadino, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità ed, in particolare, ha come oggetto:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi.

### **Articolo 2 – Definizioni**

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per gestione di rifiuti urbani si intendono le attività di:

- a. **CONFERIMENTO**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- b. **RACCOLTA**: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti;
- c. **RACCOLTA DIFFERENZIATA**: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita atte a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee;
- d. **SPAZZAMENTO**: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche compresi giardini, parchi e aree cimiteriali o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge lacuali e sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua;
- e. **CERNITA**: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
- f. **RECUPERO**: le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;
- g. **TRASPORTO**: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- h. **TRATTAMENTO**: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo dei rifiuti;
- i. **SMALTIMENTO FINALE**: il deposito finale in appositi impianti dei rifiuti;
- j. **GESTORE DEL SERVIZIO**: affidatario / affidatari dei servizi di igiene urbana.

Per tutte le altre definizioni si rimanda all'art. 183 del D.L.gs. n° 152/2006 e s.m.i.

### **Articolo 3 - Principi generali di gestione dei rifiuti urbani**

1. La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente regolamento:

- costituisce attività di pubblico interesse;
- deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
- deve essere condotta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
  - a. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
  - b. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - c. senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
  - d. senza incrementare le condizioni di inquinamento atmosferico;

- privilegia modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero di materia, nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti;
  - si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
  - rispetta i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Il Comune di Gualdo Tadino effettua la gestione dei rifiuti urbani mediante affidamento "in House" del Servizio alla società ESA S.p.A.

#### **Articolo 4 - Prevenzione della produzione di rifiuti**

Le autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni e con l'eventuale concorso del Gestore del servizio, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti anche mediante la promozione di accordi, contratti di programma, intese.

#### **Articolo 5 - Classificazione dei rifiuti**

Ai fini del presente regolamento si rimanda alla classificazione di cui all'art. 184 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

#### **Articolo 6 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi**

1. Relativamente all'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, si fa riferimento al D. Lgs 152/2006 comma 2, lett. e) ma nelle more della sua completa attuazione continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed alla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 in virtù di quanto disposto sia dagli artt. 264-265 del D.Lgs 152/2006, dall'art. 1, comma 184, lett. b), della Legge n.296/2006.
2. In collegamento con quanto riportato al precedente comma 1 ed in linea del tutto generale, secondo quanto indicato dalle linee guida per l'assimilazione predisposte dalla Regione Umbria indicativamente ed una volta a regime le disposizioni di cui al comma 2 lett. e) del D.lgs n° 152/2006, non possono essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, i rifiuti speciali, derivanti da attività non domestiche appartenenti alle seguenti categorie:
  - a) Rifiuti provenienti da superfici non assoggettati a pagamento di tassa o tariffa;
  - b) Rifiuti pericolosi
  - c) Rifiuti da lavorazioni industriali
  - d) i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;
  - e) i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998 (750 m<sup>2</sup>).
  - f) i rifiuti speciali non compresi nell'elenco di cui ai CRITERI QUALITATIVI di cui al successivo comma 3.
  - g) i rifiuti speciali, destinati alla raccolta e allo smaltimento, prodotti in misura superiore ai limiti indicati nei CRITERI QUANTITATIVI di cui al successivo comma 4.
  - h) I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti

- i) I rifiuti da attività sanitarie fatto salvo quanto previsto dal DPR 15/7/2003
  - j) rifiuti contaminati, anche in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;
  - k) rifiuti che abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica, non analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
  - l) rifiuti che non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
  - m) rifiuti che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal gestore come ad esempio:
    - consistenza non solida
    - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
    - fortemente maleodoranti;
    - eccessiva polverulenza;
  - n) non devono appartenere al seguente elenco:
    - rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di cava;
    - rifiuti provenienti da attività di demolizione, costruzioni e scavi
    - Rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimenti di fumi con esclusione di quanto raccolto dalle griglie a monte degli impianti di depurazione
  - o) Gli sfalci e le potature derivanti da attività professionale di manutenzione di aree verdi da parte di ditte specializzate
3. Sulla base dei CRITERI QUALITATIVI, sono assimilabili agli urbani le seguenti tipologie di rifiuto:
- scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
  - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
  - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
  - feltri e tessuti non tessuti;
  - pelle e simil-pelle;
  - imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
  - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
  - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
  - cassette, pallets;
  - accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
  - frammenti e manufatti di vimini e sughero;
  - paglia e prodotti di paglia;
  - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
  - rifiuti ingombranti;
  - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali, e simili;
  - moquettes, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere;
  - materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
  - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri adesivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure,.....) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- rifiuto proveniente dai sistemi di grigliatura in testa ai depuratori comunemente chiamato vaglio
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sulla base delle linee guida redatte dalla Regione Umbria, sono assimilabili per qualità le seguenti tipologie di rifiuti:

## **02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI**

### **02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa**

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (DA INCLUDERE NEL COMPUTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)

### **02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione**

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (DA INCLUDERE NEL COMPUTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)

### **02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)**

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (DA INCLUDERE NEL COMPUTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)

## **03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE**

### **03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili**

03 01 01 scarti di corteccia e sughero (DA INCLUDERE NEL COMPUTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04<sup>1</sup> (DA INCLUDERE NEL COMPUTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)

### **03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone**

---

<sup>1</sup> Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci non pericolosi

03 03 01 scarti di cortecchia e legno (DA INCLUDERE NEL COMPUTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)

## **08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA**

### **08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa**

08 03 18 toner esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17<sup>2</sup> (DA INCLUDERE NEL COMPUTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)

## **10 RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DEL VETRO E DI PRODOTTI DI VETRO**

### **10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro**

10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11<sup>3</sup> (DA INCLUDERE NEL COMPUTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)

## **15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**

### **15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)**

15 01 01 Imballaggi in carta e cartone (DA INCLUDERE NEL COMPUTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)

15 01 02 Imballaggi in plastica (DA INCLUDERE NEL COMPUTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)

15 01 03 Imballaggi in legno (DA INCLUDERE NEL COMPUTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)

15 01 04 Imballaggi in metallo (DA INCLUDERE NEL COMPUTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)

15 01 05 imballaggi in materiali compositi (DA INCLUDERE NEL COMPUTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)

15 01 07 imballaggi in vetro (DA INCLUDERE NEL COMPUTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)

## **16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI**

### **16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche**

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13<sup>4</sup> (DA INCLUDERE NEL COMPUTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15<sup>5</sup> (DA INCLUDERE NEL COMPUTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)

### **16 06 batterie e accumulatori**

---

<sup>2</sup> Toner non pericolosi

<sup>3</sup> Rifiuti di vetro non pericolosi

<sup>4</sup> scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolosi

<sup>5</sup> Componenti elettronici non pericolosi

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)<sup>6</sup> (DA INCLUDERE NEL COMPUTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)

16 06 05 altre batterie ed accumulatori (DA INCLUDERE NEL COMPUTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)

**19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE**

**19 05 rifiuti da trattamento aerobico dei rifiuti solidi**

19 05 01 Parte di rifiuti urbani e simili non compostata (RIFIUTO INDIFFERENZIATO)

19 05 02 Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata (RIFIUTO INDIFFERENZIATO)

**19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti**

19 08 01 vaglio (RIFIUTO INDIFFERENZIATO)

**20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

**20 10 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)**

20 01 01 carta e cartone (DA INCLUDERE NEL COMPUTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)

20 01 02 vetro (DA INCLUDERE NEL COMPUTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense (DA INCLUDERE NEL COMPUTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)

20 01 10 abbigliamento (DA INCLUDERE NEL COMPUTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)

20 01 11 prodotti tessili (DA INCLUDERE NEL COMPUTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)

20 01 25 oli e grassi commestibili (DA INCLUDERE NEL COMPUTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)

20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27<sup>7</sup> (DA INCLUDERE NEL COMPUTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)

20 01 30 detersivi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29<sup>8</sup> (DA INCLUDERE NEL COMPUTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31<sup>9</sup> (DA INCLUDERE NEL COMPUTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)

20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33<sup>10</sup> (DA INCLUDERE NEL COMPUTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35<sup>11</sup> (DA INCLUDERE NEL COMPUTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)

---

<sup>6</sup> Batterie alcaline non pericolose

<sup>7</sup> vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolosi

<sup>8</sup> detersivi non pericolosi

<sup>9</sup> medicinali non pericolosi

<sup>10</sup> batterie e accumulatori non pericolosi

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 <sup>12</sup> (DA INCLUDERE NEL COMPUTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)

20 01 39 plastica (DA VALUTARE L'EFFETTIVO AVVIO A RECUPERO – gli imballaggi in plastica sono classificati come 15 01 02))

20 01 40 metallo (DA INCLUDERE NEL COMPUTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)

**rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)**

20 02 01 rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (DA INCLUDERE NEL COMPUTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili (RIFIUTO INDIFFERENZIATO)

**altri rifiuti urbani**

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati (RIFIUTO INDIFFERENZIATO)

20 03 02 rifiuti dei mercati (ad esempio la frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica – esclusi gli scarti di macelleria e pescheria DA VALUTARE L'EFFETTIVO AVVIO A RECUPERO)

20 03 07 rifiuti ingombranti (DA VALUTARE L'EFFETTIVO AVVIO A RECUPERO)

4. Sulla base dei CRITERI QUANTITATIVI, potranno essere assimilate le seguenti quantità annue (distinte per singola tipologia) di rifiuti:

DESCRIZIONE	CER	Kg/anno
scarti da lavorazioni alimentari inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (ad esempio panificazione, attività artigianali di confezionamento cibi, ecc)	02 03 04 02 06 01 02 07 04	5.000
scarti di corteccia e sughero	03 01 01	1.000
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci non pericolosi	03 01 05	1.000
toner esauriti non pericolosi	08 03 18	50
Vetro	10.11.12 15 01 07 20 01 02	20.000
Imballaggi di carta e cartone	15 01 01	30.000
Imballaggi in plastica	15 01 02	20.000
Imballaggi in legno	15 01 03	4.000
Imballaggi in metallo	15 01 04	2.000
Imballaggi in materiali compositi (poliaccoppiati, ecc.)	15 01 05	2.000
Vaglio proveniente da impianti per il trattamento delle acque reflue	19 08 01	100.000
carta e cartone (nessun limite per scuole, collettività e uffici pubblici)	20 01 01	5.000
Abbigliamento prodotti e tessili	20 01 10 20 01 11	200
Rifiuto biodegradabile da cucine e mense	20 01 08	Nessun limite
oli e grassi commestibili	20 01 25	25
vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolosi	20 01 28	50
detergenti non pericolosi	20 01 30	25
medicinali non citotossici e citostatici	20 01 32	25

<sup>11</sup> apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso non pericolosi

<sup>12</sup> legno fuori uso non pericolosi

Batterie e accumulatori non pericolosi	20 01 34 16 06 04 16 06 05	50
apparecchiature elettriche ed elettroniche e componenti rimossi da apparecchiature fuori uso non pericolosi	20 01 36 16 02 14 16 02 16	2.500
Manufatti in legno non imballaggi	20 01 38	1.000
Plastica (non imballaggi)	20 01 39	1.000
Metallo	20 01 40	50.000
rifiuti biodegradabili da parchi e giardini (ad esempio ramaglie, sfalci, potature)	20 02 01	50.000
rifiuti di mercati (frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica – esclusi gli scarti di macelleria e pescheria)	20 03 02	Nessun limite
Rifiuti cimiteriali da esumazione e estumulazione	20 02 03	Nessun limite
rifiuti urbani non differenziati (nessun limite per ospizi, case di riposo, collettività, ecc.)	20 03 01	10.000
rifiuti ingombranti	20 03 07	200

## **TITOLO 2 - SERVIZI DI RACCOLTA**

### **Articolo 7 - Criteri organizzativi per i servizi di raccolta**

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale e dell'ATO Rifiuti. In tal senso, ove di seguito compare la dizione "prescrizioni del Gestore del servizio", si intende che le stesse prescrizioni devono essere coerenti con il Capitolato citato.
2. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani devono essere privilegiate le forme che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti.
3. La raccolta dei rifiuti urbani è estesa a tutto il territorio comunale e viene, di norma, effettuata mediante sistemi di raccolta che favoriscano la raccolta differenziata.
4. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta in un'ottica di economicità ed efficienza.

### **Articolo 8 – Conferimenti**

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona.
2. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione

- organica putrescibile dei rifiuti.
3. In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal Gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
  4. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere collocati solo in contenitori chiusi, salvo soluzioni diverse adottate per la raccolta differenziata e ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.
  5. È vietato depositare unitamente ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.
  6. È vietato depositare unitamente ai rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Per il loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto all'articolo 23.
  7. È vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura.

### **Articolo 9 - Contenitori per la raccolta degli RSU e Frazione Differenziata**

Essendo il servizio articolato nelle modalità "porta a porta" e "di prossimità" i contenitori per la raccolta degli RSU e per la frazione differenziata dovranno essere gestiti secondo le seguenti modalità:

#### **A. Zone servite dal servizio "porta a porta"**

1. Presso i condomini il conferimento dei rifiuti può avvenire a mezzo dei contenitori forniti dal Gestore del servizio, previa richiesta scritta da parte degli stessi.
2. I contenitori sono collocati su area, appositamente predisposta a cura e spese del proprietario, con le seguenti caratteristiche:
  - insistente su terreno privato;
  - di dimensioni adeguate;
  - il più vicino possibile all'accesso della strada pubblica;
  - realizzata in modo da consentire la facile e sollecita rimozione dei contenitori da parte degli addetti al servizio;
  - pavimentata con materiale consistente, omogeneo e lavabile;
  - collegata alla strada pubblica mediante pavimentazione continua, consistente ed omogenea, non attraversante locali pubblici.
3. Qualora la particolare conformazione dell'edificio renda impossibile l'adattamento alle norme sopra indicate, gli interessati propongono altre soluzioni che il Gestore esamina e valuta unitamente ai competenti uffici comunali.
4. Nei giorni e nelle ore di raccolta dei rifiuti le aree destinate alla collocazione dei contenitori ed il percorso per raggiungerle sono mantenuti liberi ed accessibili al personale addetto; in caso contrario il Gestore è esonerato dall'obbligo di raccolta.
5. I soggetti tenuti rispondono al Gestore del servizio dell'alienazione e/o danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in uso.
6. In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso del Gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del Gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.

7. Nella definizione della precisa collocazione devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della Strada, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico.
  8. Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni.
- B. Zone servite dal servizio "di prossimità"
1. I contenitori su strada devono essere conformi a quanto regolamentato dal Codice della Strada, riportando le istruzioni da seguire per il conferimento delle frazioni merceologiche a cui sono dedicati e indicando i materiali da introdurre e da non introdurre.
  2. È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall'amministrazione. Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori, le amministrazioni o i conduttori degli stabili interessati possono inoltrare motivata richiesta al Gestore del servizio, che, previa verifica delle condizioni specifiche, deve dare una risposta motivando l'accoglimento o meno delle richieste, secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
  3. È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta.
  4. In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, sentito il Gestore del servizio da parte dei progettisti delle opere sopra indicate.
  5. Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il Gestore del servizio con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l'accessibilità; sono tenuti inoltre all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica a loro carico.

#### **Articolo 10 - Operazioni di raccolta**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di norma tutti i giorni lavorativi, e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 7 e secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto d'Appalto.
2. Il Gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.), secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto d'Appalto.
3. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.

#### **Articolo 11 – Trasporto**

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie e delle norme in materia ambientale.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale.
3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
  - le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
  - il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee ed il raggruppamento per il trasporto.

### **Articolo 12 - Norme specifiche per le raccolte differenziate**

1. Sulla base degli orientamenti indicati dalla CE e dalle leggi nazionali e degli indirizzi generali di cui agli articoli 3 e 7 del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale definisce quali categorie di frazioni dei rifiuti urbani sottoporre a raccolta differenziata, con le finalità di:
  - a. riutilizzo e recupero dei materiali;
  - b. protezione della salute e dell'ambiente;
  - c. miglioramento dell'efficienza degli impianti di trattamento;
  - d. riduzione dell'impatto degli impianti di trattamento e smaltimento.
2. Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.
3. Le raccolte differenziate sono realizzate, oltre che presso il centro di raccolta sito presso la Zona Industriale Nord, anche con modalità domiciliari, dette anche "porta a porta", mediante l'utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizzano mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all'interno di/presso spazi, pertinenze condominiali o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti.
4. Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili per le frazioni a cui sono dedicati. Tutti i contenitori devono essere posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati.
5. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
6. Il Gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, può promuovere forme sperimentali di raccolta differenziata per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino. A tale riguardo l'Amministrazione Comunale redige e mette in atto appositi programmi di intervento, individuando specifiche modalità organizzative di gestione dei rifiuti. Per la promozione, la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di intervento succitati l'Amministrazione Comunale adotta appositi atti amministrativi.
7. Il Gestore del Servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale o su iniziativa della stessa, promuove controlli specifici sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti.

### **Articolo 13 - Raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati (RESIDUO)**

1. Il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (RESIDUO) deve essere effettuato in sacchi a perdere forniti dal Gestore.
2. All'interno dei sacchi potranno essere conferite le tipologie di rifiuto che non sono oggetto di raccolta differenziata.
  - A. Zone servite dal servizio "porta a porta"
    1. L'esposizione dei sacchi e/o dei contenitori condominiali deve rispettare il calendario predisposto e gli orari indicati dal Gestore

2. Il ritiro dei contenitori deve essere effettuato a cura dell'utenza dopo lo svuotamento e comunque entro la giornata prevista dal calendario per la raccolta.
3. Per le modalità di conferimento dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:
  - ◆ **Abitazioni unifamiliari:** i sacchi devono essere posizionati, ben chiusi, nei punti concordati con il Gestore per il ritiro, di norma nel punto più prossimo alla pubblica via e, ove possibile, in corrispondenza del limite di proprietà dell'utente. Qualora i sacchi vengano posizionati su aree pubbliche o ad uso pubblico l'utente deve accertarsi che la loro collocazione non costituisca intralcio al transito veicolare/pedonale.
  - ◆ **Condomini e abitazioni in regime condominiale:** i sacchi devono essere posizionati, ben chiusi, nei contenitori messi a disposizione dal Gestore, nelle aree e con le modalità individuate ai sensi del precedente articolo 9.
- B. Zone servite dal servizio "di prossimità"
  1. Il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (RESIDUO) deve essere effettuato in sacchi a perdere e stoccato all'interno dei contenitori stradali posizionati dal Gestore.
  2. E' vietato l'abbandono dei sacchi a terra;

#### **Articolo 14 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee**

La raccolta differenziata delle frazioni cartacee avviene con raccolte domiciliari e di prossimità, oltre che presso la piattaforma ecologica;

1. Il conferimento deve essere effettuato utilizzando buste fornite dal Gestore.
2. Potranno essere conferiti:
  - ◆ carta;
  - ◆ cartone;
  - ◆ cartoncino;
  - ◆ tetrapak.
- A. Zone servite dal servizio "porta a porta"
  1. L'esposizione dei contenitori deve rispettare il calendario predisposto e gli orari indicati dal Gestore.
  2. Le scatole e gli imballaggi in cartone devono evitare, qualora il punto di conferimento sia stato individuato sulla proprietà pubblica o ad uso pubblico, un eccessivo ingombro della sede stradale.
  3. Per le modalità di conferimento dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:
    - ◆ **Abitazioni unifamiliari:** il contenitore sarà collocato nei punti concordati con il Gestore per il ritiro, di norma nel punto più prossimo alla pubblica via e, ove possibile, in corrispondenza del limite di proprietà dell'utente. Qualora il contenitore venga posizionato su area pubblica o ad uso pubblico, l'utente deve accertarsi che la sua collocazione non costituisca intralcio al transito veicolare e/o pedonale.
    - ◆ **Condomini e abitazioni in regime condominiale:** i rifiuti cartacei devono essere introdotti, anche sfusi, negli appositi contenitori di colore bianco messi a disposizione dal Gestore, ove forniti; non possono essere inseriti rifiuti diversi, quali sacchetti in plastica o altri rifiuti. Gli imballaggi in cartone devono essere adeguatamente ridotti di volume prima di essere inseriti nei contenitori. Se non dotati di contenitori condominiali valgono le prescrizioni fornite per le abitazioni unifamiliari.
- B. Zone servite dal servizio "di prossimità"
  1. Il conferimento deve avvenire all'interno dei contenitori stradali posizionati dal Gestore.
  2. E' vietato l'abbandono dei sacchi a terra;
  3. I cartoni, prima dell'immissione all'interno del contenitore, dovranno essere preventivamente ridotti di volume

### **Articolo 15 - Raccolta differenziata del vetro**

1. Il conferimento della frazione riciclabile VETRO deve essere effettuato in appositi contenitori forniti e distribuiti dal Gestore.
2. All'interno dei contenitori potranno essere conferiti:
  - ◆ bottiglie, vasetti di vetro
3. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori di vetro e alluminio e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata. Sarà cura dell'utente effettuare il lavaggio e la relativa disinfezione dei contenitori.
  - A. Zone servite dal servizio "porta a porta"
    1. L'esposizione dei contenitori deve rispettare il calendario predisposto e gli orari indicati dal Gestore
    2. Il ritiro dei contenitori deve essere effettuato a cura dell'utenza dopo lo svuotamento e comunque entro la giornata prevista dal calendario per la raccolta.
    3. Per le modalità di conferimento dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:
      - ◆ **Abitazioni unifamiliari:** il contenitore sarà collocato nei punti concordati con il Gestore per il ritiro, di norma nel punto più prossimo alla pubblica via e, ove possibile, in corrispondenza del limite di proprietà dell'utente. Qualora il contenitore venga posizionato su area pubblica o ad uso pubblico, l'utente deve accertarsi che la sua collocazione non costituisca intralcio al transito veicolare e/o pedonale.
      - ◆ **Condomini e abitazioni in regime condominiale:** i rifiuti devono essere introdotti negli appositi contenitori messi a disposizione dal Gestore, ove forniti; non possono essere inseriti rifiuti diversi, quali sacchetti in plastica o altri rifiuti. Nei giorni previsti per lo svuotamento i contenitori devono essere raggiungibili dal personale del Gestore. Se non dotati di contenitori condominiali valgono le prescrizioni fornite per le abitazioni unifamiliari.
  - B. Zone servite dal servizio "di prossimità"
    1. Il conferimento deve avvenire all'interno dei contenitori stradali posizionati dal Gestore.
    2. E' vietato l'abbandono a terra del rifiuto;

### **Articolo 16 - Raccolta differenziata della plastica**

1. Il conferimento della frazione riciclabile PLASTICA deve essere effettuato in sacchi o nei contenitori forniti e distribuiti dal Gestore.
2. All'interno dei sacchi potranno essere conferiti:
  - bottiglie di acqua minerale, di bibite, di olio, di succhi, di latte, ecc.;
  - flaconi/dispensatori di sciroppi, di creme, di salse, di yogurt, ecc.;
  - confezioni rigide per dolci (es. scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte);
  - confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere es. affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura);
  - vaschette porta-uova;
  - vaschette per alimenti (carne, pesce);
  - vaschette/barattoli per gelati;
  - contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert;
  - reti per frutta e verdura;
  - pellicole trasparenti;
  - barattoli per alimenti in polvere;
  - flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa e della persona, cosmetici, acqua distillata;
  - film e pellicole da imballaggio (anche espansi per imballaggi di beni durevoli);
  - buste per confezionamento di capi di abbigliamento;

- reggette per legatura pacchi;
  - sacchi, sacchetti, buste (es. shoppers, sacchi per detersivi, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali);
3. Poiché gli imballaggi in plastica oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
- A. Zone servite dal servizio “porta a porta”
1. L’esposizione dei sacchi deve rispettare il calendario predisposto e gli orari indicati dal Gestore
  2. Per le modalità di conferimento dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:
    - ◆ **Abitazioni unifamiliari:** i sacchi vanno posizionati, ben chiusi, nei punti concordati con il Gestore per il ritiro, di norma nel punto più prossimo alla pubblica via e, ove possibile in corrispondenza del limite di proprietà dell’utente. Qualora i sacchi vengano posizionati su aree pubbliche o ad uso pubblico l’utente deve accertarsi che la loro collocazione non costituisca intralcio al transito veicolare/pedonale.
    - ◆ **Condomini ed abitazioni in regime condominiale:** i sacchi vanno posizionati, ben chiusi, nei contenitori messi a disposizione dal Gestore, se forniti. Nei giorni previsti per lo svuotamento i contenitori devono essere raggiungibili dal personale del Gestore. Se non dotati di contenitori condominiali valgono le prescrizioni fornite per le abitazioni unifamiliari.
- B. Zone servite dal servizio “di prossimità”
1. Il conferimento deve avvenire all’interno dei contenitori stradali posizionati dal Gestore.
  2. E’ vietato l’abbandono a terra del rifiuto;

### **Articolo 17 - Raccolta differenziata della frazione verde**

1. La frazione verde, consistente in quanto definito all’articolo 6 punto 4, proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:
  - mediante consegna presso il centro di raccolta sito presso la Zona Industriale Nord;
2. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.
3. In ogni caso, per le utenze potenzialmente interessate, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti che deve essere sviluppata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di odori.

### **Articolo 18 - Raccolta differenziata della frazione organica**

1. Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti (di origine vegetale ed animale) deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
2. Sono interessati dalla raccolta differenziata i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
  - frazione organica derivante da utenze domestiche;
  - frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati;
  - frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;
  - frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
  - frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).

3. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002.
  4. Il conferimento della frazione umida deve essere effettuato in appositi sacchetti in materiale biodegradabile a perdere posizionati all'interno di contenitori/bidoncini  
All'interno dei contenitori potranno essere conferiti:
    - alimenti deteriorati
    - avanzi di cibo in genere
    - bastoncini "nettaorecchie" in materiale biodegradabile
    - bucce di frutta e scarti di verdura
    - bustina del the/camomilla
    - fondi di caffè
    - carta assorbente da cucina
    - cenere di legna (spenta)
    - fiori appassiti in piccole quantità
    - fogli di carta semplice per alimenti (pane)
    - paglia
    - piume e pelli di animali
    - sacchetti in materiale biodegradabile
    - semi
    - tovaglioli di carta usati.
  5. È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate dal Gestore del servizio e conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.
  6. La frazione organica deve essere destinata al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità (D. Lgs. 217/2006), da sola o in miscela per un co-compostaggio.
  7. In ogni caso, per le utenze potenzialmente interessate, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti che deve essere sviluppata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di odori.
- A. Zone servite dal servizio "porta a porta"
1. L'esposizione dei contenitori deve rispettare il calendario predisposto e gli orari indicati dall'Amministrazione Comunale.
  2. Il ritiro dei contenitori deve essere effettuato a cura dell'utenza dopo lo svuotamento e comunque entro la giornata prevista dal calendario di raccolta.
  3. Per le modalità di conferimento dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:
    - ◆ **Abitazioni unifamiliari:** i contenitori vanno posizionati nei contenitori messi a disposizione dal Gestore, nei punti concordati con lo stesso per il ritiro, di norma nel punto più prossimo alla pubblica via e, ove possibile in corrispondenza del limite di proprietà dell'utente. Qualora i sacchi vengano posizionati su aree pubbliche o ad uso pubblico l'utente deve accertarsi che la loro collocazione non costituisca intralcio al transito veicolare/pedonale.
    - ◆ **Condomini ed abitazioni in regime condominiale:** i sacchi vanno posizionati, ben chiusi, nei contenitori messi a disposizione dal Gestore. Nei giorni previsti per lo svuotamento i contenitori devono essere raggiungibili dal personale del Gestore. Se non dotati di contenitori condominiali valgono le prescrizioni fornite per le abitazioni unifamiliari.
- B. Zone servite dal servizio "di prossimità"
1. Il conferimento deve avvenire in sacchi biodegradabili ed all'interno dei contenitori stradali posizionati dal Gestore.
  2. E' vietato l'abbandono a terra del rifiuto;

### **Articolo 19 - Raccolta differenziata delle pile**

1. In relazione a quanto previsto nel D.M. 194/2003 le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del suddetto decreto, pile e accumulatori contenenti:
  - oltre 25 mg. di mercurio per elemento;
  - oltre lo 0,025% in peso di cadmio;
  - oltre lo 0,4% in peso di piombo;
  - fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese;
  - le pile al manganese del tipo a bottone;
  - le pile composte da elementi del tipo a bottone;
  - le batterie dei telefoni cellulari;
  - altri accumulatori usati;sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso i contenitori appositamente posizionati sul territorio.
2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.
3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'articolo 2 del D.M. 194/2003 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.
4. La raccolta potrà avvenire anche tramite i contenitori stradali posizionati dal Gestore e presso il Centro di Raccolta sito presso la Zona Industriale Nord.
5. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.
6. Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/1988 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

### **Articolo 20 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti**

1. I medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati sul territorio comunale.
2. Negli stessi vanno introdotti esclusivamente i medicinali privi degli imballaggi in carta o cartoncino.
3. I contenitori per i farmaci devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

### **Articolo 21 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati**

1. Presso il centro di raccolta sito presso la Zona Industriale Nord è attivo il servizio di raccolta differenziata e conferimento separato delle seguenti tipologie di rifiuto: ingombranti, ferro, scarti vegetali, carta, vetro, plastica, RAEE (Frigoriferi, Televisori, componenti elettroniche, neon).
2. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio e dal D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.

3. I materiali raccolti sono avviati presso la Stazione di conferimento o presso servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e successivamente a centri autorizzati di smaltimento e/o recupero.
4. In ogni caso, trattandosi di rifiuti a grande variabilità e con possibili problemi di incompatibilità tra di loro, è fatto divieto di conferimento a centri di raccolta incustoditi.

### **Articolo 22 - Rifiuti ingombranti**

1. I rifiuti ingombranti, così come definiti all'articolo 5, di norma possono essere:
  - conferiti direttamente da parte dell'utente alla piattaforma ecologica separati nelle diverse frazioni merceologiche;
  - consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente;
  - conferiti al gestore del Servizio, secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale d'appalto, mediante il servizio di raccolta "porta a porta" con ecomobile.
2. I beni durevoli sono quelli di seguito indicati:
  - frigoriferi, surgelatori e congelatori;
  - televisori;
  - computer (compresi i monitor, le stampanti e le tastiere);
  - lavatrici e lavastoviglie;
  - condizionatori d'aria;
  - ed inoltre: piccoli elettrodomestici, utensili elettrici, altri apparecchi elettrici ed elettronici, ad esaurimento della loro durata operativa devono essere conferiti secondo le modalità di cui al punto 1 e, limitatamente agli utenti domestici nel caso in cui non procedano all'acquisto di un nuovo bene di tipologia equivalente.
3. Per tutti i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il Gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.
4. In ogni caso gli utenti sono tenuti al conferimento nel rispetto della modalità stabilite dal D.L.gs n° 152/2006 e s.m.i.

### **Articolo 23 - Rifiuti inerti**

È vietato conferire macerie provenienti da lavori edili unitamente ai rifiuti differenziati e non. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

### **Articolo 24 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale**

1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179".
2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.
3. Restano salvi i poteri e le funzioni di ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero.

## **TITOLO 3 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO**

### **Articolo 25 - Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento**

1. I servizi di spazzamento, così come definiti dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti di cui al successivo articolo 27, sono assicurati all'interno del perimetro comunale limitatamente a:

- strade e piazze classificate come comunali;
- tratti urbani di strade provinciali e statali;
- strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi, nonché di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
- aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili;
- aree pubbliche scoperte utilizzate per i mercati.

2. Il Gestore del servizio, su disposizione del Comune, organizza servizi di:

- spazzamento strade;
- lavaggio delle strade, lavaggio e disinfezione dei portici limitatamente a quanto attiene l'igiene ambientale;
- spurgo delle griglie di deflusso e delle caditoie stradali;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
- rimozione dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via.

3. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il Gestore del servizio provvede ad adottare le misure utili ad evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili. In particolare è fatto divieto di avviare al compostaggio le foglie raccolte con spazzatrici stradali.

### **Articolo 26 - Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati**

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. Il Gestore del servizio, su richiesta del Comune, è tenuto ad intervenire per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi gli obblighi di diversa natura stabiliti dal presente regolamento e/o da disposizioni di legge.
3. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.
4. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area od il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
5. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
6. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, il Gestore del servizio è tenuto direttamente all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

### **Articolo 27 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo**

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sia rialzati che a raso (ivi compresi quelli sottostanti i portici) prospicienti l'immobile di rispettiva competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza, sino alla sede stradale. Per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile di competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza sino alla sede stradale.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 i proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei marciapiedi sottostanti i portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I rifiuti accumulati durante la pulizia di cui ai commi 3, 4 e 5 vanno raccolti e conferiti a seconda della tipologia.
7. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
8. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è fatto divieto, ai soggetti di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 7 di trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti.
9. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.

### **Articolo 28 - Contenitori portarifiuti**

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, i contenitori vari per le raccolte differenziate non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
2. Qualora vengano realizzate sul territorio cittadino opere urbanistiche e a scomputo che prevedano il posizionamento di contenitori e cestini portarifiuti, le tipologie delle attrezzature dovranno essere concordate con l'Amministrazione comunale.
3. È vietato abbandonare rifiuti solidi urbani di qualsiasi natura, provenienti dalle abitazioni, nei pressi ed all'interno dei cestini stradali per la raccolta dei rifiuti, che sono destinati esclusivamente alla raccolta di rifiuti prodotti da cittadini che percorrono le strade (scontrini, carta di brioches o gelati, biglietti dell'autobus, carte di caramelle, mozziconi e pacchetti di sigarette, ecc.).

### **Articolo 29 – Volantinaggio**

1. È vietato lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.

2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

### **Articolo 30 - Mercati**

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati si conformano ai principi generali enunciati nel presente regolamento; in particolare devono essere assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata compatibile con la logistica del mercato.
2. Gli operatori dei mercati devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo i principi generali di cui al comma 1 e le disposizioni contenute nelle ordinanze e regolamenti comunali relativi ai mercati rionali.
3. Gli operatori devono sgombrare l'area del mercato da veicoli ed altre attrezzature usate da ciascun operatore per l'esercizio dell'attività entro i termini stabiliti dai competenti uffici comunali.
4. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali.
5. Le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta sono comunicate dal Gestore del servizio ai diretti interessati.

### **Articolo 31 - Manifestazioni pubbliche**

1. Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti e fatte salve eventuali disposizioni che regolano le campagne elettorali, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di carattere sportivo, culturale o altrimenti motivate, su strade, piazze o altre aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare il programma delle iniziative al Comune, con un preavviso di almeno dieci giorni corredato dall'autorizzazione in cui dovrà essere indicato a chi spetti l'onere della spesa conseguente agli eventuali servizi aggiuntivi (attribuito secondo quanto previsto dal comma 3), specificando le aree che si intendono utilizzare.
2. Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalla manifestazione, sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dal Gestore del servizio, nonché secondo quanto previsto dal D.Lgs n° 152/2006 e s.m.i.. Ove tecnicamente praticabile ed economicamente possibile, la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di raccolta, trasporto e spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori e verranno fatturati dal Gestore del servizio sulla base del proprio regolamento.

### **Articolo 32 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali**

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di animali da compagnia ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani.
2. I proprietari di animali da compagnia o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
3. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In

caso di intervento dell'Amministrazione Comunale, la stessa potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.

4. L'Amministrazione Comunale provvede alla rimozione e allo smaltimento degli escrementi di animali e delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d) comma 2, articolo 184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
5. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
6. Per quanto attiene ai letami, ai fanghi e ai reflui zootecnici, questi sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere allo smaltimento a proprie spese. Ove l'Amministrazione Comunale ritenga di fornire un servizio integrativo di raccolta e smaltimento dei predetti rifiuti, provvederà a stipulare apposita convenzione con gli utenti richiedenti.

### **Articolo 33 - Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti**

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti.

### **Articolo 34 - Cantieri su aree pubbliche e private**

1. Le imprese e/o i committenti che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla costruzione, alla demolizione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività sono obbligati a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo contenendo inoltre lo spargimento di polveri sulla viabilità circostante l'area interessata, rimuovendole se necessario.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.
3. Valgono le disposizioni di cui al Regolamento Comunale per il corretto deposito di materiali edili a cielo aperto, per la gestione dei rifiuti derivanti da cantieri edili e per la corretta gestione ambientale dei cantieri edili. approvato con d.c.c. n° 4/2006

### **Articolo 35 - Luna park, circhi e spettacoli viaggianti**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. A tal fine i richiedenti dovranno versare idonea cauzione.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia, e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.
3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.
4. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.

### **Articolo 36 - Esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi**

1. Gli esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi, devono far pervenire all'Amministrazione Comunale, con preavviso di 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero apposito servizio.
2. È obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione. In particolare gli ospiti devono essere informati circa gli obblighi di raccolta differenziata dei vari materiali.

### **Articolo 37 - Terreni non utilizzati**

I proprietari di terreni non utilizzati, e comunque i titolari di ogni diritto reale e personale su di essi, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi.

### **Articolo 38 - Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze contingibili ed urgenti**

1. In caso di scarico abusivo di rifiuti sul suolo, ad opera di terzi ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, è obbligato alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area ed all'asporto, alla raccolta e allo smaltimento a norma di legge dei rifiuti abusivamente immessi.
2. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e/o possessore a provvedere alla bonifica.
3. Nel caso in cui questi non adempia all'ordinanza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile dell'abbandono, se individuato, ovvero nei confronti del proprietario e possessore.
4. Ove gli Enti ed Organi preposti alla vigilanza ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale è tenuta all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.
5. Per la prestazione di tale attività il Sindaco può altresì disporre il contributo operativo di personale e mezzi operativi degli uffici tecnici del Comune e/o del Gestore dei servizi di raccolta.
6. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

## **TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 39 – Informazione**

Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale provvederà, in collaborazione con il gestore del Servizio:

- a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
- a realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi.

### **Articolo 40 – Vigilanza**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o agli ispettori ecologici del Gestore del Servizio, ad Enti ed Organi preposti alla vigilanza e controllo ambientale.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.
4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

### **Articolo 41 - Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nel regolamento di polizia urbana e di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

### **Articolo 42 - Sistema sanzionatorio**

1. Ai sensi dell'art.7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi e divieti disciplinati dal presente regolamento sono di seguito definite:
  - a. dispersione ed abbandono rifiuti lungo le strade e relative pertinenze: sanzione amministrativa da €75 a €450;
  - b. mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata e il conferimento separato: sanzione amministrativa da €50 a €300;
  - c. divieto di realizzazione di fosse per la conservazione dei rifiuti (articolo 8 comma 2): sanzione amministrativa da €75 a €450;
  - d. conferimento di rifiuti in maniera difforme rispetto alle prescrizioni del regolamento: sanzione amministrativa da €25 a €150;

- e. mancata osservanza degli orari di esposizione dei rifiuti: sanzione amministrativa da € 50 a €300;
- f. mancata osservanza dell'obbligo di mantenere liberi ed accessibili al personale addetto i contenitori per la raccolta nelle abitazioni plurifamiliari (articolo 9 comma 5): sanzione amministrativa da €50 a €300;
- g. manomissione, rottura, insudiciamento, affissione di manifesti e scritte sui contenitori dei rifiuti urbani: sanzione amministrativa da €25 a €150;
- h. mancata comunicazione all'Amministrazione Comunale dell'esecuzione di lavori di manutenzione stradale che interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori e mancato ripristino delle piazzole e della segnaletica: sanzione amministrativa da €75 a €450;
- i. divieto di gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone: sanzione amministrativa da €50 a €300;
- j. obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri: sanzione amministrativa da €50 a €300;
- k. obbligo per i pubblici esercizi di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a dieci metri: sanzione amministrativa da €75 a €450;
- l. obbligo della pulizia del suolo pubblico per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività (anche temporanea): sanzione amministrativa da €50 a €300;
- m. mancata osservanza dell'obbligo di pulizia dei marciapiedi: sanzione amministrativa da €25 a €150;
- n. obbligo per i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità con il regolamento edilizio, di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati: sanzione amministrativa da €75 a €450;
- o. divieto di trasferimento dei rifiuti sulla pubblica via durante le operazioni di pulizia del suolo salvo diverse disposizioni finalizzate alla raccolta domiciliare dei rifiuti: sanzione amministrativa da €25 a €150;
- p. obbligo ai titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti di collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi: sanzione amministrativa da €25 a €150;
- q. divieto di gettare volantini sul suolo pubblico: sanzione amministrativa da €75 a €450;
- r. obbligo agli esercenti che effettuano attività di volantinaggio in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, di collocare in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti: sanzione amministrativa da €25 a €150;
- s. conferimento improprio dei rifiuti da parte degli operatori dei mercati rispetto alle modalità stabilite dall'Amministrazione: sanzione amministrativa da €25 a €150;

- t. mancata o tardiva comunicazione del programma delle iniziative di manifestazioni pubbliche o altre iniziative analoghe all'area manutenzioni ed ecologia: sanzione amministrativa da €25 a €150;
- u. obbligo di pulizia delle aree interessate alle manifestazioni sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dall'Amministrazione Comunale: sanzione amministrativa da €50 a €300;
- v. obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani: sanzione amministrativa da €100 a €390;
- w. obbligo di ripristino del sito da parte dei conduttori di cani: sanzione amministrativa da €50 a €300;
- x. obbligo per chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, di provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area: sanzione amministrativa da €50 a €300;
- y. obbligo per coloro che effettuano attività relative alla costruzione, alla demolizione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e per chi occupa aree per interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi natura, con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, di mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo: sanzione amministrativa da €75 a €450;
- z. obbligo per gli occupanti aree per spettacoli viaggianti e luna park di mantenere pulite le aree stesse durante l'uso e di lasciarle pulite: sanzione amministrativa da €75 a €450;
- aa. mancata comunicazione all'Amministrazione Comunale dell'inizio delle attività stagionali all'aperto, piscine e campeggi: sanzione amministrativa da €25 a €150;
- bb. mancato svuotamento dei contenitori dedicati alle attività stagionali all'aperto, piscine, campeggi: sanzione amministrativa da €25 a €150;
- cc. obbligo di pulizia dei rifiuti abbandonati da parte dei proprietari, locatari, conduttori di terreni non utilizzati: sanzione amministrativa da €75 a €450;
- dd. obbligo di pulizia, di ripristino delle condizioni originarie, di allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi in caso di scarico abusivo su aree private, da parte del proprietario, in solido con chi ha la disponibilità del terreno: sanzione amministrativa da €75 a €450;
- ee. divieto di abbandono dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi natura, provenienti dalle abitazioni, nei pressi ed all'interno dei cestini stradali: sanzione amministrativa da €50 a €300.

1. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni sanzionatorie si fa riferimento al Codice della Strada e ad altre norme di settore.